

**Avv. Paolo PACITTO**

Studio Tributario e Societario – Galleria San Federico, 54 – 10121 TORINO

**Indice – Sommario:**

- Responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società
- Cenni alle potenziali figure di reato
- Assunzione da parte della società delle spese di difesa
- Assicurazione della responsabilità del predetto Dirigente – Riflessi fiscali

\* \* \* \* \*

Di seguito, lo sviluppo analitico e la documentazione di supporto (precedenti da contratti collettivi; norme; dottrina e giurisprudenza; pronunce dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti previdenziali)

\* \* \* \* \*

**Le responsabilità dei Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società**

La **L. 28 dicembre 2005, n. 262** (di seguito "L. risp."), apporta alcune rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 58 del 1998 (la c.d. "Legge Draghi"), avuto riguardo alle società quotate.

Per quanto qui direttamente interessa (art. 154-bis) <sup>(1)</sup>, lo statuto dovrà prevedere le modalità di nomina di un Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Il direttore generale ed il suddetto Dirigente attestano, mediante dichiarazione scritta, la corrispondenza al vero degli atti e comunicazioni delle società previste dalla legge o diffuse al mercato (quindi anche ove non previste), su "informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria".

Il predetto Dirigente appresta adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione "di carattere finanziario".

Egli deve disporre di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli.

Gli organi amministrativi delegati ed il predetto Dirigente attestano, con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, nonché la corrispondenza del bilancio alle

---

<sup>1</sup> ) L'art. 154-bis entra a comporre la sezione V-bis, inclusa nella parte IV (Disciplina degli emittenti), titolo III (Emittenti), Capo II (disciplina delle società con azioni quotate). La sez. V-bis si colloca fra la sez. V (dedicata al collegio sindacale) e la sez. VI (dedicata alla revisione contabile).

risultanze dei libri e delle scritture contabili (in merito, disporrà un regolamento della CONSOB).

Di particolare rilievo il seguente principio:

*“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”.*

L'art. 15 della L. risp. – con riferimento alle società quotate – disciplina le responsabilità del Dirigente come segue.

Art. 2434, cod. civ.

L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società e dei sindaci, per le responsabilità incorse nella gestione sociale

Art. 2635, comma 1 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità)

Sono puniti (delitto: reclusione) gli amministratori, i direttori generali, il Dirigente de quo, i sindaci, i liquidatori, i responsabili della revisione, i quali - a seguito della dazione o della promessa di utilità - compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società.

Stesso illecito commette chi dà o promette l'utilità.

Si procede a querela della persona offesa.

Art. 2638, comma 1, n. 2 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Viene punita (delitto: reclusione) l'esposizione nelle comunicazioni previste per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, o l'occultamento in tutto o in parte di fatti da comunicare.

Identicamente il consapevole ostacolo alle funzioni di vigilanza (delitto: reclusione)

Il Dirigente de quo è altresì interessato dall'applicazione dell'art. 622 c.p. (contravvenzione), attinente alla rivelazione di segreto professionale.

Si richiamano infine le modifiche di maggiore interesse, per il caso di specie, apportate al sistema delle sanzioni penali ed amministrative da parte del Titolo V della L. risp. (art. 30 ss.).

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, **i dirigenti preposti alla redazione dei documenti**

**contabili societari**, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*).  
– Gli amministratori, i direttori generali, **i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari**, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

#### Spese di difesa - Assicurazione della responsabilità dei predetti Dirigenti – Profili tributari

Così delineate la figura e le responsabilità del Dirigente de quo, si esamina entro quali limiti la posizione di detto Dirigente possa essere tutelata, con particolare riferimento all'assunzione da parte della società delle spese di giudizio e degli oneri di risarcimento dei danni, cui il Dirigente fosse stato condannato.

Tale disamina è lo strumento per comprendere in quali limiti si possano configurare assicurazioni della responsabilità dei predetti Dirigenti (ed i connessi profili tributari, in termini di potenziale fringe benefit oppure no).

Le strutture argomentative necessarie ad analizzare il tema sono comuni agli Amministratori ed ai Dirigenti amministrativi delle Società quotate e non quotate, unica differenza essendo che i Dirigenti amministrativi delle società non quotate sono esposti alle responsabilità che ora caratterizzano in proprio la posizione dei Dirigenti delle quotate, non direttamente in proprio, ma di norma in quanto concorrenti con gli Amministratori e di questi coadiutori.

Valgono dunque alcuni necessari richiami a quanto si pone per gli Amministratori.

In dottrina sono state espresse le seguenti posizioni, a margine di un noto caso giurisprudenziale

MAZZONI A., Spese di assistenza legale e di difesa sopportate da un amministratore di s.p.a. e rimborsabilità delle stesse da parte della società, in Giur. Comm., 1998, I, p. 375 ss.

Con riferimento al caso in cui nessun comportamento censurabile sul piano civile o penale sia addebitabile all'amministratore, deve valere il principio generale di rimborsabilità delle spese o di ristoro delle perdite nella gestione di interessi altrui.

Tale principio è alla base delle sottoindicate applicazioni specifiche.

L'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, conv. nella L. n. 135 del 1997 dispone che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.

L'art. 32 della L. n. 152 del 1975 stabilisce che nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

L'art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, con riferimento al personale degli enti locali, stabilisce che l'ente, anche a tutela dei propri diritti o interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Al contrario, per Cass. n. 10680 del 1994, il principio di rimborsabilità delle predette spese all'amministratore non vi sarebbe poiché, o il fatto è contrario ai doveri del mandato e quindi non riguarda la società, oppure, quando il procedimento si chiuda con il

proscioglimento dell'amministratore la spesa sarebbe stata causata da un terzo (l'accusatore pubblico o privato, se vi fu querela).

Questa impostazione della giurisprudenza non esclude, tuttavia, che la società ritenga di assumere "volontariamente" i predetti oneri, se vi siano aspetti di opportunità o d'immagine. La decisione può affidarsi al consiglio in persona di amministratori non in conflitto d'interesse, con rinvio all'assemblea qualora il conflitto fosse così esteso da determinare l'impossibilità di decisione.

PORTALE G.B. e DOLMETTA A., ivi, Limiti di rimborsabilità delle spese per assistenza legale sopportate da amministratori di società di capitali, p. 349 ss., ritengono che, nel processo civile, il rigetto della domanda proposta contro l'amministratore giustifica l'assunzione delle spese da parte della società. L'accoglimento no, così come in caso di condanna penale, cui peraltro non può equipararsi la sentenza di patteggiamento (a questi fini non equiparabile alla condanna in quanto l'imputato ed il p.m. si accordano prescindendo da qualsiasi riconoscimento di responsabilità). E' fatta salva l'azione di arricchimento senza causa a carico della società, qualora questa abbia tratto vantaggio dall'illecito.

La decisione di anticipare le spese è giustificata, salvo nel caso in cui sia la società ad agire od a costituirsi parte civile.

Dunque il Dirigente de quo appare avere titolo ad essere rilevato delle spese processuali o direttamente assistito (senza anticipazioni), qualora non vi siano responsabilità dell'interessato.

La contrattazione collettiva sembra esprimere peraltro principi più favorevoli, che paiono sancire il principio di rimborsabilità delle spese (e quindi dei danni) da parte della società, in caso di colpa, di qualunque grado (quindi, con esclusione del solo caso di dolo). Viene inoltre sempre garantita l'assunzione delle spese dei procedimenti penali, indipendentemente dagli esiti del procedimento.

Questi principi dovranno forse in prosieguo essere armonizzati con quanto si afferma per la posizione degli amministratori, data l'equiparazione del Dirigente de quo agli amministratori sotto molteplici profili.

### **Estratto dal CCNL dirigenti aziende industriali del 23 maggio 2000**

#### *Art. 15 – Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione*

1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda.

2. A decorre dal 1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari , a decorrere dal 1° giugno 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.

3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.

4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.

5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

### **Estratto dal CCNL Dirigenti piccole e medie aziende industriali del 25 luglio 2000**

#### *Art. 15 – Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione*

1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda.

2. A decorrere dal 1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal 1° luglio 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.

3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.

4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.

5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.

Segue: aspetti tributari e previdenziali delle coperture assicurative della responsabilità civile verso terzi del Dirigente de quo

Valgono, per il caso di specie, le linee guida elaborate per il caso di danni inferti a terzi nello svolgimento delle attività lavorative, al di fuori di dolo (o colpa grave)

**Ris. Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 9 settembre 2003, n. 178/E**

[Premi di assicurazione versati dal datore di lavoro]

*Amministratori, dirigenti e quadri direttivi. Polizze per copertura responsabilità civile verso terzi. Stipulazione della polizza da parte del datore di lavoro. Reddito di lavoro dipendente. Non è tale.*

Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del T.U.I.R.: regime tributario dei premi per l'assicurazione di responsabilità civile di amministratori, dirigenti e quadri direttivi

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 48 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente

*Quesito*

La società XY S.p.A. (di seguito società istante) ha stipulato una polizza assicurativa volta a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori e i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti, nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni.

Per espressa previsione contrattuale, **la polizza di assicurazione non copre i danni derivanti o attribuibili alla commissione materiale di qualsiasi atto doloso o fraudolento, i danni che siano riconducibili a violazioni dei contratti di lavoro ed i danni derivanti dalla circostanza che le persone assicurate abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi cui non avevano diritto.**

L'obbligo, a carico della società, di garantire gli amministratori od i dipendenti da eventuali azioni di responsabilità civile promosse da terzi è stabilito rispettivamente:

- per gli amministratori, da una delibera adottata dall'assemblea ordinaria dei soci;

- per i quadri intermedi, dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 ( "*il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente **a colpa** nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.*")

- per i dirigenti, dall'articolo 7 del Contratto collettivo di lavoro del 1° dicembre 2000, che prevede che l'azienda debba tenere a proprio carico "*l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni, **salvo i casi di dolo o colpa grave.***"

L'istante chiede se i premi corrisposti per le polizze descritte in precedenza concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari.

#### *Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente*

A parere della società istante, l'obbligo di assicurare i quadri intermedi è stato previsto dal legislatore (così come dal Contratto collettivo di lavoro e dalla delibera assembleare rispettivamente per i dirigenti e per gli amministratori) per evitare che il timore di dover rispondere verso terzi dei danni derivanti da omissioni colpose possa indurre il dipendente o l'amministratore ad adottare atteggiamenti ingiustificatamente prudenti e penalizzanti per l'attività aziendale.

Da ciò emerge l'esclusivo interesse dell'azienda alla stipula della polizza contro la responsabilità civile dei propri amministratori e dipendenti: la tranquillità psicologica di tali soggetti è, infatti, una condizione essenziale affinché l'attività manageriale sia efficace, senza essere frenata dal timore di dover rispondere con il proprio patrimonio di eventuali danni connessi ad un'attività da cui ha tratto beneficio l'azienda.

Inoltre, per la stretta connessione tra l'oggetto della polizza e l'attività professionale degli amministratori e dipendenti, **la fattispecie in esame è assimilabile al caso di premi assicurativi corrisposti dalla società per gli infortuni professionali.** Tali premi, pertanto, sono esclusi da tassazione in quanto la stipula della polizza di assicurazione è da ricondurre ad un fatto specificamente legato ad un interesse aziendale, a prescindere dalla circostanza che l'assicurazione sia stipulata per un obbligo previsto da un contratto o dalla legge ovvero in seguito ad una decisione assunta volontariamente dall'azienda.

Sulla base di tali argomentazioni, la società istante ritiene che i premi di assicurazione, corrisposti per coprire i danni patrimoniali derivanti ai propri amministratori e dipendenti in conseguenza dell'esercizio di azioni di responsabilità civile promosse da terzi, non assumano alcuna rilevanza reddituale in capo ai beneficiari.

#### *Parere dell'Agenzia*

L'individuazione degli elementi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, oggetto dell'interpello in esame, deve essere effettuata alla luce dei principi posti a fondamento dell'articolo 48 del T.U.I.R.

Mentre il primo comma di tale disposizione stabilisce l'onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente ("il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro..."), dai commi successivi e dalle pronunce dell'Amministrazione finanziaria in materia emergono specifiche deroghe a tale principio.

In particolare si può affermare che:

- non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);
- non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, **le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.**

In applicazione di tali principi, la [circolare 23 dicembre 1997, n. 326](#) , al punto 2.1, in tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, ha chiarito che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.

Ulteriore ed importante elemento di valutazione è fornito dalla [circolare 4 marzo 1999, n. 55](#) , che al punto 2.2, a proposito del regime fiscale dei contributi per assistenza sociale versati dal datore di lavoro, individua la seguente, duplice fattispecie.

Nel caso in cui il versamento discenda dall'adempimento di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, i contributi sono da considerarsi parte integrante della retribuzione e, quindi, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Qualora, invece, il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, il datore di lavoro può liberamente scegliere di attendere l'evento e sopportarne interamente il carico ovvero di garantirsi una copertura economica per tali, eventuali, pagamenti. In tale ultimo caso, la stipula di una polizza assicurativa risponde ad un interesse esclusivo del datore di lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi, non costituendo elemento retributivo, non deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, mentre resta deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa del datore di lavoro.

Tali principi possono essere applicati anche alla fattispecie illustrata dalla società istante, obbligata da specifiche disposizioni normative, contrattuali o interne a tenere indenni amministratori e dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Nel caso in cui l'obbligo a carico della società sia previsto dalla legge o dal Contratto di lavoro (articolo 5 della legge n. 190 del 1985 ed articolo 7 del Contratto collettivo per i dirigenti), la stipula di una polizza a favore dei dipendenti rappresenta una delle modalità che la società può scegliere per adempiere agli obblighi posti a suo carico, e risponde ad un esclusivo interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno provocato dal dipendente a terzi (si veda la citata [circolare n. 55 del 1999](#) ).

Per quanto concerne poi l'ipotesi in cui la polizza sia stipulata dalla società per ottemperare a quanto deliberato dell'Assemblea dei soci, si ritiene che neppure in questo caso i premi assicurativi concorrano alla formazione del reddito dei beneficiari, per il contemporaneo verificarsi delle due ipotesi di deroga illustrate in precedenza.

In primo luogo, infatti, gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono per l'amministratore un arricchimento, ma una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito a seguito del rimborso dovuto al terzo danneggiato per effetto dello svolgimento dell'attività professionale.

E'possibile, inoltre, ravvisare un esclusivo interesse del datore di lavoro alla stipula della polizza, interesse che si sostanzia:

- nell'obbligo, autonomamente assunto, di risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministratore a causa di un'attività da cui trae beneficio la società;
- nel perseguimento di politiche aziendali rese più efficaci da una attività di gestione snella e libera da remore, grazie alla tranquillità psicologica dei propri amministratori non frenati dal timore di eventuali ripercussioni patrimoniali.

Le considerazioni esposte inducono a concordare con la soluzione interpretativa sostenuta dal contribuente. Pertanto, si ritiene che, con riferimento esclusivo alla fattispecie prospettata, i premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori e i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni, **fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi cui non avevano diritto**, non costituiscano *fringe benefit* e non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari.

#### **Circolare I.N.P.S. 26 aprile 2004, n. 69**

[Premi di assicurazione versati dal datore di lavoro]

*Polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi. Stipulazione delle polizze da parte del datore di lavoro. Non concorrono alla determinazione della base imponibile. Non costituiscono fringe-benefit.*

Oggetto: Risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E dell'Agenzia delle entrate. Regime tributario dei premi corrisposti dal datore di lavoro per l'assicurazione di responsabilità civile in favore dei propri dipendenti. Effetti sulla determinazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997).

*Con la Risoluzione in epigrafe l'Agenzia delle entrate, ha chiarito che i premi pagati dal datore di lavoro per le polizze assicurative, stipulate a fronte di specifiche disposizioni normative, contrattuali o interne che sanciscono l'obbligo di tenere indenni i propri dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio per danni causati a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni, non costituiscono fringe benefit e non concorrono, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del T.U.I.R. (ex art. 48).*

#### **Premessa.**

Con la Risoluzione [9 settembre 2003, n. 178/E](#) l'Agenzia delle entrate, affronta nuovamente la questione dell'incidenza dei premi assicurativi pagati dal datore di lavoro ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del T.U.I.R. (ex art. 48).

Come noto, infatti, tale problematica era stata già affrontata, dall'Agenzia nella circolare [23 dicembre 1997, n. 326/E](#), emanata in occasione dell'entrata di vigore del D.Lgs. n. 314/1997 in materia di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive.

In particolare, per le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro per i propri dipendenti l'Agenzia aveva affermato, alla luce della nuovo testo dell'art. 51 del T.U.I.R. (ex art. 48) introdotto con il D.Lgs. n. 314/1997, la concorrenza nella determinazione del reddito di lavoro dipendente di tutti i premi assicurativi (assicurazioni sanitarie, sulla vita e su infortuni extraprofessionali) ad eccezione soltanto di quelli relativi alle assicurazioni per infortuni professionali (punto 2.1 della circolare sopracitata).

Il predetto regime fiscale trova applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile ai fini contributivi (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997) non essendo prevista alcuna deroga al riguardo (circolare [n. 326/E del 1997](#)).

Con la Risoluzione [9 settembre 2003, n. 178/E](#) l'Agenzia delle entrate ha dato risposta ad una istanza di interpello di una società che, avendo stipulato per alcuni suoi dipendenti (amministratori quadri e dirigenti) delle polizze per l'assicurazione di responsabilità civile intendeva conoscere se i relativi premi concorressero alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 del T.U.I.R.).

Per la società istante l'obbligo di tenere indenni i propri dipendenti dal pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio per danni causati a terzi nell'esercizio, **non doloso o fraudolento**, delle loro funzioni, derivava da specifiche disposizioni normative (quadri), contrattuali (dirigenti) e interne (amministratori).

Nella Risoluzione in esame l'Agenzia ha affermato che tali premi non costituiscono dei fringe benefit e non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente alla luce dei seguenti principi:

1. la non concorrenza alla formazione della base imponibile delle somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (es. indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);
2. l'irrilevanza ai fini fiscali delle erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Tali principi, desumibili dalle disposizioni contenute nell'art. 51 del T.U.I.R. e da alcune pronunce in materia dell'Amministrazione finanziaria (circolare [n. 326/E del 1997](#) e circolare [4 marzo 1999, n. 55/E](#)) rappresentano delle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e, ad avviso dell'Agenzia, possono essere applicati anche alla fattispecie in esame.

In particolare nel caso in cui l'obbligo per la società di tenere indenni i propri dipendenti da eventuali azioni di responsabilità civile sia previsto dalla legge o dal contratto collettivo (è il caso rispettivamente dei quadri e dei dirigenti della società istante), la stipula di una polizza assicurativa rappresenta soltanto "una delle modalità che la società può scegliere per adempiere agli obblighi posti a suo carico e risponde ad un esclusivo interesse del datore di lavoro altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno provocato dal dipendente a terzi".

Ugualmente non si ravvisa, a parere dell'Agenzia, la produzione di fringe benefit nell'ipotesi in cui le polizze siano stipulate per ottemperare a quanto stabilito da una delibera assembleare (è il caso degli amministratori) atteso il contemporaneo verificarsi delle due ipotesi di deroga sopraillustrate.

Gli eventuali rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono, infatti, per l'amministratore un arricchimento ma una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito a seguito del rimborso dovuto al terzo danneggiato.

Inoltre anche in tale fattispecie si ravvisa un esclusivo interesse del datore di lavoro alla stipula della polizza che si sostanzia:

- nell'obbligo, autonomamente assunto, di ristorare l'amministratore dall'eventuale danno patrimoniale subito a seguito dello svolgimento di un'attività a favore della società;
- nel perseguimento di politiche aziendali rese più efficaci da una attività di gestione snella e libera da remore che pone gli amministratori nella condizione di poter svolgere le proprie funzioni in uno stato di assoluta tranquillità psicologica.

Segue: stato della questione in merito all'assunzione da parte della società delle sanzioni amministrative tributarie

Si muove da una sintetica ricognizione legislativa.

D.Lgs. n. 472 del 1997

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

**Titolo:**

Responsabili per la sanzione amministrativa.

**Testo:** in vigore dal 16 luglio 1998 con effetto dal 1° aprile 1998  
modificato dal D.Lgs. del 6 giugno 1998 n. 203, art. 2

**Art. 11**

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione e' commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non e' commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella piu' grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilita' della persona fisica, della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e' limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche' avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilita' della persona fisica, della societa' o dell'ente indicati nel comma 1.

\* \* \* \* \*

La questione dell'accollo delle sanzioni tributarie da parte delle società è ora superato dall'evoluzione legislativa. Resta inalterato e va risolto negli stessi termini fin qui descritti il tema dell'assunzione da parte della società delle spese di giudizio per il Dirigente che si trovasse coinvolto in procedimenti penali tributari, correlati alle contestazioni in sede extratributaria, sui temi in precedenza illustrati.

Sanzioni amministrative tributarie – responsabilità delle persone giuridiche

**D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326**

TITOLO I  
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO  
CAPO III  
MADE IN ITALY, COMPETITIVITA', SVILUPPO

**Art. 7 - (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)**

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) , si applicano in quanto compatibili.

Sul punto, si rinvia al sottoesteso contributo del Consiglio Nazionale del Notariato.

## **STUDI TRIBUTARI**

### **Studio n. 35/2005/T**

#### **Spa – Statuto**

#### **Assunzione del debito fiscale per violazioni dipendente, rappresentante legale o negoziale**

*Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 20 maggio 2005.*

Come è noto, il Dls. 472/1997 ha radicalmente innovato il regime previgente per quanto concerne le responsabilità degli amministratori di società per le sanzioni amministrative riferibili ad illeciti tributari imputabili all'ente dagli stessi rappresentato.

Invero, mentre la legge n. 4/1929 individuava l'ente quale soggetto passivo della sanzione e solo in casi particolari la normativa prevedeva un obbligo solidale dei rappresentanti, l'art. 2, secondo comma, del Dls. 472/1997 dispone che "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso ..... la violazione" ed il successivo art. 11, primo comma, pone a carico dell'ente il solo obbligo di "pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata", capovolgendo quindi nella sostanza i previgenti principi ed adeguando il sistema delle sanzioni tributarie a quanto già previsto in termini generali dalla legge 689 del 1981 per le sanzioni amministrative <sup>(1)</sup>.

Ciò posto in linea di principio, il legislatore ha solo mitigato il rigore introdotto dalla nuova normativa nei confronti degli amministratori di società ed enti, prevedendo all'art. 11, sesto comma, del Dls. in esame che per "i casi di violazione commessa senza dolo o

colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione”.

Sulla base di tale norma è divenuto abbastanza frequente, specie negli statuti di società di capitali, l'inserimento di clausole che esonerino *a priori* gli amministratori da responsabilità per le sanzioni tributarie non penali, disponendo che il relativo debito è in linea di principio assunto dalla società.

Prima di esaminare gli effetti che in ordine a tali clausole sono venuti a determinarsi in conseguenza dell'emanazione dell'art. 7 del Dl. 269 del 2003, occorre peraltro precisare che non è del tutto certo che siffatte clausole statutarie fossero, già in precedenza, idonee ad escludere in ogni caso la responsabilità dei rappresentanti dell'ente.

E' stato infatti rilevato in dottrina come clausole siffatte mal si concilino con gli istituti civilistici cui potrebbero essere ricondotte, quali l'accollo e l'espromissione preventivi. Invero, nonostante la giurisprudenza abbia riconosciuto la legittimità di tali negozi anche in relazione ad un debito futuro, la Cassazione “condiziona pur sempre la compatibilità di tali contratti con gli artt. 1348 e 1346 c.c. al fatto che la prestazione di cose future in essi dedotta ..... risulti determinata o, almeno, determinabile” <sup>(2)</sup>. Con la conseguenza che, volendosi adeguare ai principi fissati dalla Suprema Corte, l'assunzione di responsabilità fiscale “dovrebbe considerarsi efficace ed ammissibile solo in sede di contestazione della sanzione ..... e cioè solo a seguito dell'atto nel quale viene esplicitamente indicata la sua misura” <sup>(3)</sup>.

Volendo comunque ipotizzare la compatibilità delle clausole statutarie in esame con i principi civilistici sopra menzionati, resta da chiedersi quali siano gli effetti venuti a determinarsi in materia a seguito della norma contenuta nel citato art. 7 del Dl. 269/2003, ai sensi del quale le “sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

La prima sensazione che si trae dalla lettura della nuova norma è che il legislatore abbia operato una repentina marcia indietro rispetto alle scelte della riforma 1997, tornando, per quanto concerne le persone giuridiche, al principio proprio della legge del 1929 in base al quale per le sanzioni amministrative tributarie risponde in linea di principio la società o l'ente. Si è venuto a creare quello che la dottrina ha definito “doppio binario”: per le persone fisiche e le società di persone vige cioè il principio di personalità della sanzione introdotto dal Dls. 472/1997; per le persone giuridiche si torna all'opposto principio dell'imputabilità della sanzione all'ente.

In quest'ottica per le società ed enti aventi personalità giuridica non tanto non sarebbe possibile inserire nello statuto una clausola con la quale la società assuma a proprio carico l'onere della sanzione per fatti commessi dal dipendente, rappresentante legale o negoziale, quanto piuttosto la clausola sarebbe priva di significato giuridico, poiché la sanzione non sarebbe comunque riferibile per legge a questi ultimi soggetti, bensì alla sola società.

Peraltro, la dottrina non si è affatto orientata per questa che pur sembrerebbe a primo avviso la piana interpretazione della norma. E' stata anzi assai autorevolmente sostenuto che il significato dell'art. 7 possa essere affatto diverso. Infatti il disposto del terzo comma della norma ai sensi del quale nei "casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 si applicano in quanto compatibili", dovrebbe portare alla conclusione non già di negare in assoluto per le persone giuridiche il principio di personalità introdotto dagli articoli 2 e 11 del Dls. 472/1997, bensì di negare "solo la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra autore materiale dell'illecito e contribuente in ordine all'adempimento di un'obbligazione sanzionatoria" <sup>(4)</sup>.

Il che eviterebbe da un lato la illogica conseguenza dell'opposto orientamento, in base alla quale l'art. 7 sarebbe da solo idoneo a disciplinare, per quanto concerne le persone giuridiche, ogni aspetto sanzionatorio, a prescindere dai principi del Dls. 472/1997; dall'altro, consentirebbe di ritenere tuttora applicabili i principi personalistici di quest'ultimo decreto contenuti, ad esempio, nel relativo art. 7, concernente i criteri di determinazione della sanzione, in ordine ai quali, altrimenti, l'Amministrazione finanziaria godrebbe di discrezionalità assoluta.

Detto ciò per completezza d'indagine, non appare peraltro che anche l'adesione a quest'opposto indirizzo interpretativo comporti conseguenze diverse in ordine al quesito posto. Invero, anche accettando l'ipotesi interpretativa che l'art. 7 del Dl. 269/2003 non cancelli del tutto il principio personalistico introdotto dal Dls. 472/1997, rimanendo pertanto applicabili talune disposizioni di quest'ultimo decreto, rimane pur sempre ferma, anche in quest'ottica, l'esclusiva responsabilità dell'ente in ordine all'adempimento dell'obbligazione conseguente all'applicazione della sanzione, talché non sembra che alcuno spazio applicativo possa ad oggi permanere in ordine all'art. 11, sesto comma, del Dls. 472/1997.

Pertanto ed in definitiva, le clausole di assunzione di responsabilità delle sanzioni da parte della società che avevano iniziato a diffondersi specie con riferimento a s.r.l. e s.p.a.

appaiono oggi, a parte i dubbi civilistici sopra evidenziati, prive di ogni significato giuridicamente rilevante.

- 
- 1) Cfr. sull'argomento, anche in termini fortemente critici, R. LUPI, *Prime osservazioni sul nuovo sistema delle sanzioni amministrative tributarie*, in *Rass. trib.* 1998, 347 ss.; G. FALSITTA, *Confusione concettuale e incoerenza sistematica nella recente riforma delle sanzioni tributarie non penali*, in *Riv. dir. trib.* 1998, 476 ss.
  - 2) In tal senso F. GALLO, *L'impresa e la responsabilità per le sanzioni tributarie*, in *Rass. trib.* 2005, 11 ss., in part. par. 2.
  - 3) Così ancora F. GALLO, op. loc. cit., richiamandosi espressamente a quanto sostenuto da M. PIERRO, *Il responsabile per la sanzione amministrativa tributaria: art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.* 1999, II, 275-281.
  - 4) Così testualmente F. GALLO, op. cit., par 4, il quale rimanda all'analogo orientamento di G. MARONGIU, *Le sanzioni amministrative tributarie: dall'unità al doppio binario*, in *Riv. dir. trib.* 2004, I, 374 ss. e L. MURLIANO, *La "nuova" responsabilità amministrativa tributaria delle società e degli enti dotati di personalità giuridica: l'art. 7 del D.L. n. 296/2003*, in *Riv. dir. trib.* 2004, I, 657 ss.